



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Signori Magg. ...

13457.06

- Dott. Ermanno RAVAGNANI - Presidente - R.G. N. 14170/05
- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere - Cron. 13457
- Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere - Rep.
- Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere - Ud. 10/04/06
- Dott. Maura LA FERZA - Consigliere

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

9 GIU. 2006

- ricorrente -

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

2006

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1334/05 della Corte d'Appello



di ROMA, depositata il 29/04/05 - R.G.N. 1969/2002;

udito la relazione del a causa svolta nel a p... ..

udienza del 10/04/05 dal Consigliere Dott. Maura D.

TERZA;

udito l'Avvocato RIZZO;

udito l'Avvocato CIASCHI per delega FIORILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per

l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 aprile 2005 la Corte d'appello di Roma, riformando la statuizione resa dal locale Tribunale, rigettava la domanda proposta da [redacted] nei confronti della spa Poste Italiane, per far valere la illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto del 23 febbraio 1998 e, per l'effetto, ottenere la declaratoria della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data medesima del 23 febbraio 1998.

La Corte territoriale - premesso che il Silveri aveva stipulato contratto a termine per il periodo 23 febbraio - 30 aprile 1998 per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali e che detto contratto era stato prorogato sino al 30 maggio 1998 per esigenze contingenti ed imprevedibili; che successivamente era stato assunto dal primo luglio al 30 settembre 1998 per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie, e che quindi era stato nuovamente assunto per il periodo dal 2 novembre 1998 al 30 gennaio 1999, ancora per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali e che anche detto contratto era stato prorogato sino al 30 aprile 1999 per esigenze contingenti ed imprevedibili - osservava che il lavoratore aveva stipulato i contratti a termine in forza dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, nell'ambito della previsione dell'accordo integrativo del 25 settembre 1997, che aveva aggiunto, alle tre ipotesi previste dall'art. 8 del contratto collettivo nazionale, quella delle esigenze eccezionali, conseguenti alle fasi di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell'ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Indi i Giudici d'appello escludevano che detto contratto fosse illegittimo per non essere stato sottoscritto da tutte le OO.SS. che avevano

stipulato il contratto nazionale, dal momento che era stato siglato dai sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale come previsto dall'art. 23 della legge n. 56 del 1987. Negavano poi i medesimi Giudici che il contratto a termine fosse illegittimo per la mancata specificazione - nella lettera di assunzione, e comunque per la carente dimostrazione del nesso di causalità tra le esigenze organizzative di cui all'accordo collettivo e la singola assunzione a tempo determinato - giacché l'ampiezza della delega conferita alle parti sociali ad opera del citato art. 23 della legge n. 56 del 1987, induceva a ritenere consentita la possibilità di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine. La Corte territoriale escludeva altresì la illegittimità del termine per essere il contratto stato stipulato dopo il 30 aprile 1998, termine ultimo fissato dalle parti con i successivi accordi attuativi del contratto del 25 settembre 1997, perché quest'ultimo non prevedeva alcun termine di efficacia, essendo consentito il ricorso ai contratti a termine ove le condizioni oggettive relative al processo di ristrutturazione fossero tuttora in atto, come comprovato, tra l'altro, dal verbale di riunione del 24 maggio 1999, in cui era emerso che la causa del mancato accordo era da ricollegare alla insufficienza del numero delle assunzioni a termine, il che stava a dimostrare che le parti sindacali, dopo il 30 aprile 1998, non avevano ritirato il loro consenso all'utilizzo di quello strumento. I Giudici di merito negavano altresì la illegittimità delle proroghe, sul rilievo che queste erano conformi al disposto dell'art. 2 della legge 230/62, ed erano giustificate da esigenze contingenti ed imprevedibili costituite dall'inaspettato prolungarsi di una consultazione sindacale, dalla tardiva conclusione del processo di divisionalizzazione che doveva consentire il recupero di almeno 4000 unità, conclusosi anziché nel febbraio 1999, nel luglio dello stesso anno, dal prolungamento dei negoziati sulla definizione dei criteri di mobilità e dal rientro nelle sedi del centro nord di un numero di dipendenti molto inferiore a quello previsto. Soggiungeva la Corte territoriale che il lavoratore appellato non aveva contestato la oggettiva esistenza di tali elementi, ma aveva negato che essi costituissero eventi contingenti ed imprevedibili in quanto non ontologicamente diversi da quelli che

W

avevano legittimato la originaria apposizione del termine e che comunque non era stata dimostrato il nesso diretto tra i medesimi eventi e la singola proroga. A dette obiezioni la Corte rispondeva che la applicazione dell'art. 2 comma 1 della legge 230/62 anche alle ipotesi previste dall'art. 23 della legge 56/87 doveva effettuarsi tenendo conto delle caratteristiche di tali fattispecie, mediante adattamento alla relativa logica interna, giacché rispetto ad esse doveva escludersi la necessità di collegamento diretto tra il contratto e la specifica occasione di lavoro temporaneo, essendo incongruo che ciò che non è richiesto per il contratto iniziale debba essere necessario per la proroga; era quindi ben possibile intendere, per diversa esigenza all'interno del medesimo processo di ristrutturazione e per "imprevedibilità", qualunque anomalo ostacolo che ritardi o renda più difficoltoso il processo di ristrutturazione. Quanto alla assunzione nel periodo luglio-settembre 1998, i Giudici di merito la ritenevano legittima alla luce della clausola che consentiva la assunzione a termine in concomitanza di assenze per ferie nel medesimo periodo.

Avverso detta sentenza il Silveri propone ricorso affidato a sei motivi.

La società Poste Italiane resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia difetto di motivazione in ordine alla cessazione della presunta efficacia dell'ipotesi collettiva richiamata nel primo e nel terzo contratto per giustificare l'apposizione del termine; violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seguenti codice civile in relazione agli accordi collettivi del 25 settembre 1997, del 16 gennaio e 27 aprile 1998 e del verbale di riunione del 18 gennaio 2001; violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ed ancora difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale omissa di considerare che le esigenze eccezionali che giustificavano il ricorso ai contratti a termine era la trasformazione della natura giuridica dell'EPI in

società per azioni, per cui il termine di efficacia dell'accordo dovrebbe porsi alla data in cui detta trasformazione era avvenuta, ossia al 28 febbraio 1998. Inoltre se la comune intenzione delle parti fosse stata quella di consentire le assunzioni a tempo determinato fino al completo equilibrio della forza lavoro su tutto il territorio nazionale, sarebbe stato del tutto superfluo certificare che fino ad una certa data la parte datoriale si sarebbe trovata nella condizione pattuita.

Il motivo merita accoglimento, essendo ravvisabile la violazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1367 cod. civ.

1. Secondo gli accertamenti compiuti nel giudizio di merito, nonché sulla base dei concordi riferimenti contenuti nelle difese delle parti, le assunzioni a termine erano state effettuate in base all'accordo integrativo 25.9.1997, che autorizzava la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in relazione alla trasformazione giuridica dell'ente, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell'attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Nella stessa data, veniva stipulato un *Accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine*, secondo il quale le parti si danno atto che, fino al 31.1.1998, l'impresa si trova nella situazione di cui al punto che precede (clausola "madre", di cui sopra) dovendo affrontare il processo di trasformazione della sua natura giuridica con conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di trattativa. Successivamente, l'accordo attuativo per assunzioni con contratto a termine, siglato il 16.1.1998, riporta la stessa dicitura del primo accordo attuativo, stabilendo che in conseguenza di ciò e per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30.4.1998. In data 27.4.1998 viene stipulato un *Accordo modificativo dell'art. 14, ccnl, comma 4* (si tratta del ccnl. 26.11.1994), con il quale, oltre che estendere anche al mese di maggio le assunzioni per il periodo di ferie, le parti prendono atto, inoltre, che l'azienda dopo l'avvenuta trasformazione in

S.p.A., si trova a dover fronteggiare esigenze imprevedibili e contingenti scaturite dai nuovi processi di ristrutturazione e riorganizzazione. Per fronteggiare tale esigenze, si conviene che l'Azienda disporrà la proroga di 30 giorni dei rapporti di lavoro a termine in scadenza al 30.4.1998, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Nel settembre 1998, infine, interviene l'accordo relativo al Part-time "Addendum all'art. 7 del ccnl 26/11/94", con il quale viene modificata l'originaria disciplina collettiva sui contratti di assunzione a tempo determinato e parziale, e si stabilisce altresì che le assunzioni di cui trattasi avvengono in applicazione dell'accordo sottoscritto in data 25.9.1997 come successivamente integrato che si intende pertanto prorogato a tutto il 31.12.1998.

2. Ciò premesso, è stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, da ultimo Cass. n. 4603 del 2 marzo 2006, che negando che le parti collettive, con l'accordo del 25 settembre 1997, avessero inteso introdurre limiti temporali al ricorso ai contratti a termine, si dovrebbe concludere che gli accordi attuativi sopra indicati non avrebbero avuto alcun senso. In particolare, se, come afferma la Corte territoriale, il contratto del 25 settembre 1997 non prevedeva alcun termine di efficacia per la facoltà conferita all'Azienda di stipulare i contratti a termine - essendo questa consentita al definitivo compimento della ristrutturazione - non avrebbe avuto alcun senso stipulare gli accordi attuativi in cui invece un termine sembrerebbe indicato; con l'interpretazione propugnata in sentenza si dovrebbe cioè escludere qualunque effetto sia all'accordo attuativo in pari data, in cui si dava atto che l'azienda si trovava in stato di ristrutturazione fino al 31 gennaio 1998, sia al successivo accordo "attuativo" del 16 gennaio 1998, giacché nulla ci sarebbe stato da "attuare" dal punto di vista temporale. Ancora minore senso avrebbe avuto la pattuizione contenuta in quest'ultimo accordo per cui ai contratti a termine poteva procedersi fino al 30 aprile 1998. Risultando quindi violato il canone ermeneutico di cui all'art. 1367 cod. civ., il primo motivo deve essere accolto.

Con il secondo motivo si denuncia difetto di motivazione sulla nullità della clausola collettiva richiamata a giustificazione della apposizione del termine, violazione della

legge 230/62 e 56/87 e 1322 cod. civ. ed ancora violazione dei canoni ermeneutica, perché la clausola non sarebbe stata concordata nel CCNL ma in un accordo di tre anni successivo da soggetti diversi da quelli dalle parti stipulanti il CCNL. Inoltre l'art. 23 avrebbe autorizzato l'autonomia collettiva ad individuare altre ipotesi di assunzione a termine, solo se chiaramente ed esattamente determinate.

Con il ~~terzo~~ motivo si denuncia ancora difetto di motivazione e violazione dell'art. 23 della legge 56/87, perché nuove ipotesi di contratto a termine potrebbero essere previste solo in sede di CCNL e dalle stesse parti che avevano stipulato quest'ultimo. Il secondo e terzo motivo, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, motivo non sono fondati.

Invero, in forza dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987, l'autonomia sindacale è del tutto svincolata dalle ipotesi già configurate dalla legge 230 del 1962, e può introdurre altre completamente diverse, senza essere astretta nei limiti che vengono invece ravvisati dal ricorrente, ma che non trovano alcun riferimento né testuale, né di *ratio* nella disposizione normativa, come da ultimo affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza Sez. U, ~~Sentenza~~ n. 4588 del 2 marzo 2006.

Ed infatti l'unica prescrizione che il legislatore pone all'autonomia collettiva è quella di stabilire la percentuale di lavoratori a termine rispetto alla percentuale di lavoratori a tempo indeterminato. Si tratta dunque di una delega in bianco all'autonomia sindacale per quanto riguarda la individuazione di nuove ipotesi di contratto a termine rispetto a quelle legali (tra le tante Cass. n. 2866 del 14 febbraio 2004). Quanto ai requisiti prescritti per le parti stipulanti, è necessario solamente, ai sensi del citato art. 23, che si tratti dei sindacati nazionali ~~e~~ locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1 e 3 della legge 230/62, 1362 cod. civ. e difetto di motivazione, perché in relazione al primo ed al terzo contratto stipulato tra le parti la società avrebbe dovuto dimostrare l'obiettiva esistenza delle condizioni che giustificavano il contratto a termine, e quindi dimostrare che la sua assunzione a termine doveva contribuire alla soluzione delle dedotte esigenze

eccezionali, mentre non poteva limitarsi a richiamare puramente e semplicemente la clausola collettiva di carattere generale.

Il motivo è infondato, è stato infatti ritenuto, Cass. n. 14011 del 26 luglio 2004, che l'attribuzione alla contrattazione collettiva, ex art. 56 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962 discende dall'intento del legislatore di considerare l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l'unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all'autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato.

Con il quinto motivo si denunzia ancora violazione dell'art. 3 della legge 230/62 e 23 della legge 56/87 e difetto di motivazione in relazione al secondo contratto stipulato per il periodo da giugno a ottobre 1998 per sostituire personale in ferie.

Il motivo non merita accoglimento.

Ed infatti è stato ritenuto, con la sentenza di questa Corte n. 26678 del 6 dicembre 2005, che « In tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'interpretazione dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 nel senso dell'estensione dei contratti a termine "autorizzati", consentendo alla contrattazione collettiva, con una sorta di "delega in bianco", di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, e affidando, adeguatamente, la tutela del lavoratore allo strumento negoziale collettivo, non rappresenta un capovolgimento del rapporto di regola-eccezione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e lavoro temporaneo, nè una "liberalizzazione" dell'assunzione a termine (ritenuta inammissibile da Corte cost. n.41 del 2000, in forza dell'obbligo dell'Italia di rispettare la direttiva 1999/70/Ce del Consiglio

dell'unione europea del 28 giugno 1999)>> Nell'applicare detto principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in fattispecie concernente l'assunzione a tempo determinato prevista dall'art. 8 del c.c.n.l. per dipendenti postali, 26 novembre 1994, per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, aveva ritenuto l'ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie ed aveva interpretato l'autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l'unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall'assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Con il sesto motivo si denunzia violazione degli artt. 2 e 3 della legge 230/62 e violazione dei canoni interpretativi in ordine alla ritenuta legittimità delle proroghe del primo e del terzo contratto.

Il motivo risulta assorbito dall'accoglimento del primo, giacché la verifica della legittimità delle proroghe dipende dalla soluzione della questione, logicamente preliminare, relativa alla legittimità dei contratti iniziali poi prorogati.

Conclusivamente va accolto il primo motivo, vanno rigettati il secondo, terzo, quarto e quinto, e va dichiarato assorbito il sesto. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto; dichiara assorbito il sesto; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma. *IN DIVERSA COMPOSIZIONE.*

Così deciso in Roma il 10 aprile 2006.

Il consigliere estensore

Maura Lauro

Il presidente

Luigi Ragnani

IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria



9991 - 9 GIU. 2006

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
E DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

[Handwritten scribble]

